

CASSAZIONE NET

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

20611/09



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

SANZIONI

R.G.N. 6026/2

Cron. 20611

Rep.

Composta dagli Ill.ri Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALFREDO MENSISIERI - Presidente - Ud. 23/04/2009
- Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere - PU
- Dott. FRANCESCA TRONNETTA - Consigliere -
- Dott. IPPOLITO PARONALE - Rel. Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6026-2008 proposto da:

~~XXXXXXXXXX~~ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato DEL BUFALO
LAURA, rappresentato e difeso dall'avvocato PERONETTI
BRUNO;

- ricorrente -

contro

2009
743

MINISTERO INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

CASSAZIONE, MET

avverso la sentenza n. 3/2005 della GIUDICE DI PACE di
BUSTO ARSIZIO, depositata il 11/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO
PARZIALE;

udito l'Avvocato PERONETTI Bruno, difensore del
ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l'accoglimento dei motivi riguardanti la decurtazione
punti e sospensione patente; rigetto degli altri
motivi del ricorso.



FATTO E DIRITTO

1. - [redacted] impugnò la sentenza n. 3 del 2005 del Giudice di Pace di Busto Arsizio del 13 dicembre 2004, depositata l'11 gennaio 2005, che ha rigettato la sua opposizione avverso l'accertamento di violazione all'articolo 142, nono comma, Codice della Strada effettuato dalla Polizia stradale di Varese il 15 febbraio 2004 tramite autovelox 104/C2.
 2. - Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, ritenendo correttamente operata la contestazione differita ai sensi dell'articolo 4 della legge 168 del 2002 e legittimamente disposta la sospensione della patente e la decurtazione dei punti, doverosi ritenere l'opponente, quale utilizzatore del veicolo noleggiato, anche suo conducente al momento dell'accertamento.
 3. - L'odierno ricorrente formula tre motivi di ricorso. Resiste con controrricorso l'amministrazione infirmata.
 4. - Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Giudice di Pace ha ritenuto applicabile nei suoi confronti l'articolo 126 bis Codice della Strada quanto alle sanzioni accessorie, essendo risultato solo utilizzatore, in virtù di noleggio, del veicolo questionato e non anche conducente. E ciò in relazione alla dichiarata incostituzionalità, in parte qua, del disposto della norma in questione con la sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale, applicabile anche al giudizio in questione perché ancora pendente. Ancora il ricorrente lamenta l'illegittimità della mancata immediata contestazione in relazione alla tipologia d'apparecchiatura utilizzata, che consentiva anche l'accertamento della violazione sia prima che al momento del passaggio del veicolo con ciò rendendo possibile l'immediata contestazione. Inoltre il Giudice di Pace aveva errato nel ritenere che l'applicazione dell'articolo 4 della legge 168 del 2002 poteva determinare l'estensione dell'esonero della immediata contestazione.
- Con il secondo motivo il [redacted] deduce vizi di motivazione non avendo chiarito il Giudice di Pace in base a quali elementi aveva raggiunto la conclusione che il giorno del fatto l'utilizzatore del veicolo, odierno ricorrente era anche alla guida dello stesso.
- Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
- Occorre osservare, infatti, che «in caso di violazione delle norme sulla



circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054 terzo comma, cod. civ. è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell'art. 91, comma secondo, nuovo cod. strad. e 196 C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione» (Cass. 2004 n. 10034)

La posizione di colui che noleggia l'auto viene, quindi, equiparata a quella del proprietario o usufruttuario del veicolo, che resta comunque distinta da quella del conducente al fine che qui interessa.

Solo al conducente potevano essere riferibili i provvedimenti relativi alla sospensione della patente e alla decurtazione dei punti dalla patente e ciò in conformità alle sentenze della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, applicabile al caso in questione essendo pendente il relativo giudizio. In mancanza di accertamento in ordine alla circostanza relativa alla individuazione concreta del conducente del veicolo al momento della infrazione, la relativa opposizione doveva essere, quindi, accolta. Al riguardo è fondato il secondo motivo relativo al difetto di motivazione in punto individuazione del conducente del veicolo, posto che non vi fu contestazione immediata e che l'odierno ricorrente negò di trovarsi alla guida dello stesso. Né la circostanza di essere utilizzatore del veicolo (per averlo noleggiato) determina automaticamente, come sembra aver ritenuto il giudicante, che egli fosse anche alla guida del veicolo.

Va invece rigettata la censura (contenuta nel primo motivo) relativa alla nullità per mancanza inreddita contestazione, restando applicabile l'art. 4 della legge n. 130 del 2003, che consente la contestazione differita nel caso di uso di tali apparecchiature risultando dal verbale che la violazione fu accertata nei luoghi indicati in tale normativa.

Il ricorso può essere deciso nel merito, potendosi dichiarare inapplicabili al ricorrente le sanzioni relative alla decurtazione dei punti dalla patente ed alla sua sospensione. Trovato solo in parte accoglimento il ricorso si ritiene sussistano giustificativi per il porre la compensazione delle spese.



PQIA

LA CORTE accoglie il ricorso per quanto in motivazione per la parte relativa alle sanzioni accessorie (decauzione punti dalla patente e sua sospensione) e rigetta per il resto; decidendo nel merito dichiara inapplicabili le sanzioni relative alla decurtazione dei punti dalla patente ed alla sua sospensione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile il 23 aprile 2009.

L'ESTENSORE

Ubaldo Di Stefano

IL PRESIDENTE

Antonio Maria Di Stefano

IL CAG. CARRIERE 01
Paolo Giuseppe Tommaso D'Anna

[Signature]

ESPONENTE IN CANCELLERIA
24 SET. 2009

[Signature]